

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15

Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

TITOLO V

(Disposizioni in materia di personale e di sostegno all'occupazione)

Articolo 43

(Norme in materia di personale)

3. In prosecuzione al piano delle assunzioni avviato per la prima annualità con l'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, l'Arpacal, al fine di dare compiuta attuazione alla propria struttura organizzativa, è autorizzata alle assunzioni programmate per la seconda annualità.